



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF076

# INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del  
dott. Andrea Cirrincione

[www.redazionefiscale.it](http://www.redazionefiscale.it)

Pag. 1 / 3

<b>OGGETTO</b>	<b>ESTEROMETRO - ULTIMI CONTROLLI PRIMA DELL'INVIO DEL 30 APRILE</b>
<b>RIFERIMENTI</b>	ART. 1 C. 3-BIS DLGS. 127/2015; PROV. 30/04/2018 – VIDEOFORUM 2019 – RF 024/2019
<b>CIRCOLARE DEL</b>	<b>23/04/2019</b>

*Sintesi: entro il prossimo 30 aprile ricorre l'obbligo dell'invio telematico della comunicazione delle operazioni transfrontaliere relative ai primi tre mesi del 2019.*

*Di seguito si riportano alcuni controlli che è opportuno effettuare prima dell'invio.*

Come noto, l'art. 1 co. 3-bis D.lgs. 127/2015 ha introdotto l'obbligo di invio telematico dei dati delle **“operazioni” attive o passive** effettuate nei confronti di un soggetto non stabilito ai fini Iva in Italia. Il Prov. 30/04/2018 ha dato attuazione alla disposizione.

La scadenza ordinaria (ultimo giorno del mese successivo) è stato oggetto di riferimento in relazione al primo trimestre 2019; pertanto entro il prossimo 30 aprile 2019 andranno inviate telematicamente all'Agenzia Entrate i dati delle operazioni:

- relative ai **primi tre mesi del 2019**
- considerando la **data di emissione** per le **fatture emesse** e la **data di registrazione** per le **fatture ricevute**.

## ESONERI SOGGETTIVI:

Contribuenti in <b>regime forfettario</b>	Operatori sanitari obbligati all'invio dei dati al <b>sistema TS</b>
Contribuenti in <b>regime dei minimi</b>	Associazioni/SSD in <b>regime L. 398/91</b> con <b>proventi</b>
Produttori <b>agricoli</b> in <b>regime di esonero</b>	commerciali nell'anno precedente <b>≤ € 65.000</b>
Soggetti non residenti identificati ai fini iva in Italia	

## ESONERI OGGETTIVI

L'obbligo di comunicazione non si applica per le **operazioni già note all'Agenzia Entrate** in quanto:

- **transitate da una dichiarazione doganale**: si tratta delle importazioni o esportazioni per le quali è stata emessa bolletta doganale
- o per le quali è stata **emessa fattura elettronica** (anche tramite Otello nella procedura Tax free).

L'invio di tali dati rimane facoltativo (art. 9.2 Prov. 30/04/2018).

Intrastat: l'invio dell'esterometro **non influenza gli ordinari obblighi** di presentazione degli elenchi Intrastat per le cessioni e gli acquisti intracomunitari di beni e servizi

**DATI DA COMUNICARE**: coincidono con quelli **previsti per lo Spesometro**, e cioè:

✓ <b>dati identificativi del cedente/prestatore</b>
✓ <b>dati identificativi del cessionario/committente</b>
✓ <b>tipo documento</b>
✓ <b>data del documento</b> comprovante l'operazione
✓ <b>data di registrazione</b> per i <b>documenti ricevuti</b> (e le relative note di variazione)
✓ <b>numero del documento</b>
✓ <b>base imponibile</b>
✓ <b>aliquota Iva applicata ed imposta</b>
✓ <b>“Natura operazione”, se non comporta l'addebito dell'Iva</b>

**CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI**

REDAZIONE FISCALE Srl - Via G.A. Longhin 103 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225  
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: [info@redazionefiscale.it](mailto:info@redazionefiscale.it)

**Tipo documento:** va utilizzato uno dei seguenti codici (si tratta di un sottoinsieme dei codici già utilizzati per le fatture elettroniche):

Tipo documento	Descrizione
TD01	Fattura emessa o ricevuta
TD04	Nota di credito
TD05	Nota di debito
TD10	Fattura di acquisto intracomunitario di beni
TD11	Fattura di acquisto intracomunitario di servizi

### **Principali operazioni che richiedono l'indicazione della natura operazione**

Cod.	Natura operazione	Riferimenti Iva
<b>N1</b>	Op. escluse da Iva	Art. 15 Dpr 633/72 ( <u>es.</u> : anticipaz. in nome e per conto; interessi di mora; penalità; ecc.)
<b>N2</b>	Operaz. escluse da Iva	Art. 1 Dpr 633/72 (mancanza del presupposto soggettivo)
		Art. 2 Dpr 633/72 (cessione di somme di denaro; valori bollati)
		Art. da 7 a 7-septies Dpr 633/72 ( <u>es.</u> : servizio reso a soggetto passivo Iva UE/extraUE)
<b>N3</b>	Operazioni non imponibili Iva	Art. 8, co. 1, lett. a) e b), Dpr 633/72 (esportazioni dirette e indirette)
		Art. 9 Dpr 633/72 (servizi internazionali)
		Art. 41 D.L. 331/1993 (cessioni intraUE di beni)
		Art. 71 Dpr 633/72 (cessioni a San Marino e Città del Vaticano)
		Art. 72 Dpr 633/72 (cessioni verso organismi internazionali)
<b>N4</b>	Operaz. esenti Iva	Art. 10 Dpr 633/72 (prestazioni mediche; interessi di dilazione; ecc.)
<b>N5</b>	Regimi speciali Iva (base da base)	Art. 36 D.L. 41/1995 (regime del margine)
		Art. 74-ter Dpr 633/72 (agenzie di viaggio)
<b>N6</b>	Reverse charge (interno o esterno)	Operazioni che richiedono il reverse charge per chi le riceve ( <u>es.</u> : installazione impianti; acquisto di beni/servizi Ue; servizi extra-Ue)
<b>N7</b>	Iva estera	Art. 7-sexies, lett. f), Dpr 633/72 – Iva assolta in altro stato Ue ( <u>es.</u> : <b>e-commerce indiretto</b> al supero del limite previsto dal paese UE - o in caso di opzione - ed <b>e-commerce diretto</b> con assolvimento dell'Iva UE (tramite sistema MOSS o meno), quantomeno nel caso in cui il contribuente <b>abbia optato per l'emissione della fattura.</b>

### **DATI DEL CESSIONARIO/COMMITTENTE ESTERO**

La compilazione del "Codice fiscale" è alternativa ai campi che costituiscono il "blocco" <IdFiscaleIVA>

**Campo "Codice fiscale":** gli elementi da indicare sono schematizzate come segue:

Tipologia cliente	Modalità di compilazione
<b>Sogg. passivo IVA UE</b>	Va compilato il campo <IdPaese> indicando l'identificazione dello Stato UE ( <u>es.</u> : DE per Germania), nonché il campo <IdCodice> indicando la partita IVA del cliente.
<b>Soggetto privato UE</b>	Va compilato il campo <IdPaese> indicando l'identificazione dello Stato UE nonché il campo <IdCodice> indicando " <i>qualsiasi estremo identificativo di cui si dispone</i> " del cliente.
<b>Soggetto extraUE</b>	Va compilato il campo <IdPaese> indicando il codice del paese extraUE ( <u>es.</u> : US per gli Stati Uniti), nonché il campo <IdCodice> indicando " <i>qualsiasi estremo identificativo di cui si dispone</i> " del cliente.

**Clienti privati non residenti:** nel caso di operazioni verso privati esteri con emissione di fattura, il file "Dati fattura" va compilato (Sezione DTE) utilizzando i campi del blocco <IdFiscaleIVA>, valorizzando l'elemento:

- <IdPaese> con il codice del Paese dell'acquirente/committente
- <IdCodice> con qualsiasi elemento identificativo del cliente (es.: nome e cognome o solo cognome, codice cliente, ecc.).

**OPERAZIONI PASSIVE**

Come anticipato, possono non essere incluse nella comunicazione le operazioni di importazione. Al contrario vanno inclusi gli acquisti UE di beni (tipo documento TD10) e servizi (tipo documento TD11).

**ULTERIORI OPERAZIONI DA ESCLUDERE**

Come anticipato, vanno comunicate le sole operazioni in ragione della registrazione nel registro degli acquisti; pertanto non vanno comunicate:

- ➔ le fatture estere ricevute **non ancora annotate nel registro degli acquisti al 31/03/2019** (a tal fine occorrerà fare attenzione al termine per l'effettuazione dell'eventuale reverse charge, che coincide col termine "nazionale" per l'emissione delle fatture)
- ➔ le **operazioni territoriali all'estero** (non soggetti a reverse charge in Italia; ad esempio i servizi di hotel, ristoranti, noleggi auto a breve termine, ecc., o gli acquisti di beni fisicamente esistenti all'estero) **non transitati dal registro degli acquisti**



**Nota:** quest'ultima situazione si può verificare nel caso di imprese in contabilità ordinaria che hanno fatto transitare le operazioni dal **solo libro giornale**; al contrario, nel caso delle imprese in contabilità semplificata, il transito dal registro Iva ai fini reddituali **comporta l'obbligo di inclusione nell'esterometro** (con il Natura operazione "N2").

Infine possono essere escluse le fatture emesse da un non residente "identificato in Italia" (se "stabilito" ha l'obbligo di fattura elettronica) che abbia esercitato la facoltà di emettere la fattura elettronica tramite SDI.

**OPERAZIONI ATTIVE**

Come anticipato, possono essere escluse dalla esterometro le operazioni di **esportazione**.

Inoltre vanno escluse le operazioni per le quali è stata emessa **fattura elettronica**.

A tal fine il contribuente può convertire la fattura cartacea inviata alla controparte soggetto passivo Iva UE/extraUE in un formato xml con indicazione, in luogo del campo "Codice destinatario" (Faq n. 30):

- in generale: del **codice convenzionale "xxxxxxx"**
- in deroga: del **codice convenzionale "0000000"** (al pari di come si opera per le fatture ai privati)
  - ✓ nel caso in cui il contribuente estero si sia **"identificato ai fini Iva"** in Italia
  - ✓ semprechè quest'ultimo non abbia comunicato l'**indirizzo telematico**, nel qual caso andrà riportata la PEC o codice destinatario comunicato da quest'ultimo (es: è il caso in cui il soggetto non residente
  - ✓ ha nominato un rappresentante fiscale che ha preferito avvalersi dell'indirizzo telematico)



**Nota:** al pari di quanto visto per gli acquisti, si potrà verificare l'esclusione da esterometro nel caso di corrispettivo territoriale nel paese estero (es: Natura operazione "N7"), il cui documento è stato annotato solo a **libro giornale**. Al contrario ove si sia optato per l'emissione della fattura il documento avrebbe comunque dovuto essere annotato nel registro delle vendite, con obbligo di inclusione nell'esterometro. In ogni caso buona dottrina ritiene ci si debba limitare l'inclusione delle sole fatture, non anche dei corrispettivi (per quanto il testo di legge faccia riferimento alle sole "operazioni", non anche al tipo di documento emesso).

**OPERAZIONI STRAORDINARIE**

Nel caso di operazione straordinaria in cui l'avente causa è subentrato nella posizione Iva dell'avente causa (conferimento/successione/donazione d'azienda; fusione/scissione; ecc.) nei primi 3 mesi del 2019, l'avente causa dovrà procedere ad effettuare due invii separati:

- ✓ **uno** riferito alle **proprie operazioni**
- ✓ l'**altro** riferito le **operazioni del dante causa** dove, nel frontespizio, si qualifica come soggetto che presenta una dichiarazione per conto di terzi (codice carica "9").